



COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 83 DEL 10/02/2012

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO: INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER I SERVIZI AFFERENTI ALL'AREA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esecutiva il **15/03/2012**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23 marzo 2011 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2011;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 26 settembre 2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - Peg per l'anno 2011 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;
- Con deliberazione della Giunta Comunale **n. 2 del 09 gennaio 2012** si è provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio e di settore ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi già individuati nel PEG 2011 e aventi medesimo oggetto e stanziamento nel 2012;
- Tale autorizzazione si intende concessa fino all'approvazione del PEG 2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 dicembre 2011, che differisce al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli Enti Locali;
- Dato atto pertanto che l'esercizio provvisorio risulta autorizzato sino al 31 marzo 2012;
- Considerato che, poiché durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, l'autorizzazione di cui sopra si intende attribuita limitatamente ad un dodicesimo per ogni mese.

CONSIDERATO:

- che il Comune di Pioltello, nello spirito delle normative vigenti in materia di politiche per la famiglia ha promosso interventi e servizi rivolti alla prima infanzia con la finalità di sostenere le famiglie nel compito educativo anche attraverso servizi innovativi e sperimentali quali il Centro per la famiglia e lo Sportello Genitori
- Che la gamma dei servizi attivati (tradizionali e innovativi) richiede una forte azione di coordinamento nonché un intervento di tipo specialistico nell'elaborazione della programmazione educativa, al fine di garantire la realizzazione di un sistema integrato di servizi e la qualità degli interventi attuati;
- che gli interventi nei servizi educativi del territorio con obiettivi formativi e di accrescimento di competenze spendibili in contesti diversi rispondono i requisiti di accreditamento per le unità di offerta per la prima infanzia (D.G.R. 20588/2005)
- che per la realizzazione di quanto sopra occorre provvedere ad incaricare per l'anno 2012 la psicologa Marta Mauri, la psicopedagogista Carla Cherubini, la psicopedagogista Donata Ripamonti e la pedagogista Chiara Ronconi, assumendone il relativo impegno di spesa;

RITENUTO OPPORTUNO:

- assumere l'impegno di spesa necessario al fine di garantire gli interventi di cui sopra per l'anno 2012 ;

VISTI:

- la L.R. n. 3/2008
- le D.G.R. 11.2.2005 n. 20588 e 16.2.2005 n. 20943
- il D.lgs n.165 del 30.3.2001
- l'art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
- il vigente regolamento di contabilità:
- accertati gli obblighi derivanti dell'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempistica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

DETERMINA

- 1) di conferire gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 58 comma C del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi a:

Chiara Ronconi, pedagogista – Donata Ripamonti, psicopedagista – Carla Cherubini, psicopedagista e Marta Mauri, psicologa relativamente alle attività nei servizi tradizionali quali l'asilo nido e nei servizi innovativi quali i centri per la famiglia e lo sportello genitori;

- 2) di approvare i disciplinari di incarico che, allegati a presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di quantificare l'impegno complessivo necessario al conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i motivi meglio specificati in premessa, in €. **47.999,37** per l'anno 2012 come meglio sottospecificato:

- per l'incarico di coordinamento alla dott.ssa Chiara Ronconi – pedagogista

euro 19.656,00

euro 1.491,75 IRAP

al cap.300/31 int. 1100103 “Spese per incarichi asili nido” del Bilancio 2012;

- per l'incarico di supervisione degli interventi nei servizi alla prima infanzia alla dott.ssa Donata Ripamonti – psicopedagogista

euro 10.221,00

euro 775,71 IRAP

al cap.300/31 int.1100103 “Spese per incarichi asili nido” del bilancio 2012

- per l'incarico relativo alla conduzione dello spazio di ascolto individuale alla dott.ssa Carla Cherubini – psicopedagogista

euro 8.094,24

euro 614,29 IRAP

al cap. 300/92 int. 1100403 “Spese per progetto Sportello Genitori” del Bilancio 2012;

- per l'incarico di supervisione degli interventi di sostegno alla genitorialità alla dott.ssa Marta Mauri, psicologa

euro 6.668,00

euro 478,38 IRAP

al cap . 300/92 int. 1100403 “Spese per Progetto Sportello Genitori” del Bilancio 2012

- 4) di impegnare la somma complessiva di €. 47.999,37 come segue:

€ 32.144,46 di cui IRAP € 2.267,46 al cap. 300/31 "Spese per incarichi asili nido" del bilancio 2012 per le incaricate nelle attività programmate nei servizi tradizionali alla prima infanzia e relative all'anno 2012;

€ 15.854,91 di cui IRAP € 1.092,67 al cap 300/92 irt. 1100403 "Spese per Progetto Sportello Genitori" del Bilancio 2012 per le attività connesse agli interventi di sostegno alla genitorialità e relative all'anno 2012;

- 5) di liquidare le prestazioni effettuate in base agli impegni assunti, a presentazione di regolare fattura come previsto dal vigente Regolamento di contabilità.
- 6) si attesta che la spesa è assunta ai sensi dell'art. 163 comma 2, rientrando la tipologia di spesa negli interventi dell'offerta sociale per la Prima Infanzia che garantisce condizioni uniformi nella erogazione dei servizi, attraverso l'emanazione da parte della Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3/2008, di indicazioni operative in ordine all'esercizio d'accreditamento delle unità di offerte sociali definendo i requisiti gestionali minimi di esercizio. Ne deriva che l'accreditamento istituzionale dell'unità di offerta è il processo che qualifica ulteriormente il servizio ed è condizione necessaria affinché l'Ente stipuli contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate dai privati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuditta Leoni

Il Dirigente del Settore
f.to BASSI FRANCO



CITTÀ DI PIOLTELLO

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA DEL COMUNE DI PIOLTELLO**

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di febbraio in Pioltello presso la sede municipale di Via Cattaneo n. 1

T R A

il **Comune di Pioltello** (C.F. 83501410159), legalmente rappresentato da Franco Bassi, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

E

la sig.ra Chiara Ronconi, nata a Milano il 02.09.1978 e residente in via Saccardo 33/A Milano (MI). C.F. RNC CHR 78P 42F 205S

Premesso che il Comune di Pioltello nell'ambito dei propri servizi educativi per l'infanzia ritiene importante valorizzare l'attività educativa del personale anche attraverso interventi di riqualificazione dei servizi mediante incarico di collaborazione coordinata e continuativa di una professionista qualificata ed esperta in materia di coordinamento pedagogico nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Pioltello affida a Chiara Ronconi, in qualità di pedagoga, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art 2229 e seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle seguenti funzioni per l'Ufficio Servizi Sociali – area Prima Infanzia, che il prestatore si obbliga a svolgere prevalentemente presso il committente:

- coordinamento dei servizi degli asili nido;
- partecipazione, secondo il proprio specifico profilo, alle riunioni di équipe educativa;
- predisposizione e condivisione con l'équipe educativa del progetto educativo individualizzato
- contributo nella progettazione di interventi a favore di disabili
- selezione, formazione, monitoraggio e verifica del personale educativo in forza agli asili nido
- partecipazione ai processi partecipati con i Tavoli di Area per la redazione di azioni previste dal Piano di Zona.

Il professionista incaricato provvederà all'espletamento dell'incarico concordando un orario per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art:2 Durata dell'incarico

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 31.12.2012, termine in cui il contratto si intenderà risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni, prestando la professionista indicativamente 502 ore per 46 settimane. L'incarico potrà essere risolto anticipatamente qualora ricorrano giustificati motivi e qualora in relazione alle eventuali riduzioni sui capitoli di spesa del bilancio 2012 e pluriennale le risorse a disposizione non fossero sufficienti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il prestatore programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi della Amministrazione Comunale e in accordo con la Responsabile dell'area Prima Infanzia, la quale potrà impartire indicazioni di massima in ordine alla modalità di svolgimento dell'incarico affidato, verificandone l'esecuzione, con particolare riguardo alla metodologia e al rispetto degli indirizzi generali definiti per il raggiungimento degli obiettivi educativi concordati, con l'esclusione di qualsiasi potere direttivo o disciplinare. Il raggiungimento dei responsabili comunali.

Per gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi e delle attività, il prestatore potrà avvalersi dello staff amministrativo del Comune di Pioltello. Periodicamente il prestatore riferirà al responsabile del servizio sullo svolgimento dell'incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione, relazionerà in merito, individuerà e proporrà eventuali modifiche finalizzate al miglioramento degli interventi.

Art. 4- Compenso

A fronte delle prestazioni previste dal presente disciplinare, previa verifica del loro esatto adempimento, il committente corrisponderà al prestatore un compenso complessivo lordo non superiore a € 21.147,75 comprensivo di ogni ritenuta di legge (oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) che rimarrà invariato per la durata dell'incarico.

Il prestatore presenterà note bimensili posticipate richiedenti la liquidazione delle spettanze in ragione dell'importo orario lordo pari a € 35,00 che saranno liquidate previa verifica da parte del committente circa la regolarità delle prestazioni rese.

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

Ambedue le parti, a tutti gli effetti e in particolare ai fini fiscali, congiuntamente riconoscono che il summenzionato compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) bis del D.lgs. 344/2003.

Le prestazioni di cui al presente accordo, sono quindi soggette alle ritenute IRPEF di cui all'art.24 comma 1 del DPR 600/73 nonché all'applicazione del contributo INPS di cui alla legge 335/95 art.2 comma 26, e come tali sono escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.5 del DPR 633/72.

Art. 5- Obblighi del prestatore

Il prestatore è tenuto a:

- espletare personalmente l'incarico;
- rispondere di eventuali danni arrecati a persone e/o cose in seguito all'attività svolta senza la diligenza richiesta;
- sollevare il committente da ogni responsabilità in relazione alla prestazione resa;
- astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Comune di Pioltello;
- espletare l'incarico affidatogli in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Area Prima Infanzia;
- non utilizzare a fini privati il materiale e le attrezzature messi a disposizione dal committente per l'espletamento dell'incarico;
- comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'assenza e/o impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'ente di intervenire con soluzioni alternative;
- in caso di malattia o infortunio a presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Art. 6- Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari all'espletamento del presente disciplinare (es. spese per il

raggiungimento della sede di lavoro, individuata con la sede del committente e/o dei servizi/strutture utili per l'espletamento delle prestazioni) sono a carico del prestatore.

Il committente dovrà mettere a disposizione del prestatore i materiali, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7- Recesso e risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per rinuncia del prestatore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Il committente può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della Legge 55/90 e successive modificazioni (Legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte del collaboratore;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel presente contratto.

In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti (economici, organizzativi e di immagine) e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso dovrà essere motivato.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto da parte del committente, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al prestatore sarà garantita la priorità in caso di ripristino da parte dell'Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

L'Ente committente si riserva infine di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, liquidando ai professionisti esclusivamente l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al recesso.

ART. 8 – Norme di sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, daranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente Dlgs 81/2008.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di affari, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile .

Art. 10 - Privacy

Il prestatore si impegna a mantenere assoluto riserbo su quanto conosciuto nell'espletamento dell'attività svolta cui al presente atto, nonché la più assoluta etica nell'opera professionale svolta.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Dlgs.196/03, per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto.

Art. 11 – Eventuali controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTATORE INCARICATO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.Franco Bassi)



CITTÀ DI PIOLTELLO

Disciplinare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del sistema dei servizi alla prima infanzia del Comune di Pioltello

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di febbraio in Pioltello presso la sede municipale di Via Cattaneo n. 1

T R A

il **Comune di Pioltello** (C.F. 83501410159), legalmente rappresentato da Franco Bassi, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

E

la sig.ra Donata Ripamonti, nata a Cassano d'Adda il 30.11.1963 e residente in via Matteotti. 11 Treviglio (BG). C.F. RPM DTN 63S 70C003P

Premesso che il Comune di Pioltello nell'ambito dei propri servizi educativi per l'infanzia ritiene importante valorizzare l'attività educativa del personale anche attraverso interventi di riqualificazione dei servizi mediante incarico di collaborazione coordinata e continuativa di una professionista qualificata ed esperta nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Pioltello affida a Donata Ripamonti, in qualità di psicopedagogista, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art 2229 e seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle seguenti funzioni per l'Ufficio Servizi Sociali – area Prima Infanzia, che il prestatore si obbliga a svolgere prevalentemente presso il committente:

- collaborazione-partecipazione a momenti di incontro per la messa in comune e la riflessione sui temi rilevanti per il lavoro delle operatrici;
- mettere a punto le proposte di intervento che garantiscano gli aspetti più propriamente psicopedagogici;
- partecipazione ai tavoli tecnici per la definizione degli aspetti organizzativi e relativi all'impianto generale del servizio ai processi delle dinamiche relazionali nel sistema territoriale dei servizi;
- attivazione di interventi di tutela degli aspetti più propriamente pedagogici inerenti alla vita individuale e collettiva del bambino in rapporto agli educatori, al coordinatore, alla famiglia
- sovrintendere all'impostazione pedagogica dei servizi attraverso interventi programmati

Il professionista incaricato provvederà all'espletamento dell'incarico concordando un orario per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art.2 Durata dell'incarico

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 31.12.2012, termine in cui il contratto si intenderà risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni, prestando la professionista indicativamente 152 ore per 42 settimane. L'incarico potrà essere risolto anticipatamente qualora ricorrano giustificati motivi e qualora in relazione alle eventuali riduzioni sui capitoli di spesa del bilancio 2012 e pluriennale le risorse a disposizione non fossero sufficienti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il prestatore programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi della Amministrazione Comunale e in accordo con la Responsabile dell'area Prima Infanzia, la quale potrà impartire indicazioni di massima in ordine alla modalità di svolgimento dell'incarico affidato, verificandone l'esecuzione, con particolare riguardo alla metodologia e al rispetto degli indirizzi generali definiti per il raggiungimento degli obiettivi concordati, con l'esclusione di qualsiasi potere direttivo o disciplinare.

Per gli aspetti amministrativi/organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi e delle attività, il prestatore potrà avvalersi dello staff amministrativo del Comune di Pioltello. Periodicamente il prestatore riferirà al responsabile del servizio sullo svolgimento dell'incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione, relazionerà in merito, individuerà e proporrà eventuali modifiche finalizzate al miglioramento degli interventi.

Art. 4- Compenso

A fronte delle prestazioni previste dal presente disciplinare, previa verifica del loro esatto adempimento, il committente corrisponderà al prestatore un compenso complessivo lordo non superiore a €. 10.996,71 comprensivo di ogni ritenuta di legge (oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) che rimarrà invariato per la durata dell'incarico.

Il prestatore presenterà note bimensili posticipate richiedenti la liquidazione delle spettanze in ragione dell'importo orario lordo pari a €. 60,00 che saranno liquidate previa verifica da parte del committente circa la regolarità delle prestazioni rese.

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

Ambedue le parti, a tutti gli effetti e in particolare ai fini fiscali, congiuntamente riconoscono che il summenzionato compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) bis del D.lgs. 344/2003

Le prestazioni di cui al presente accordo, sono quindi soggette alle ritenute IRPEF di cui all'art.24 comma 1 del DPR 600/73 nonché all'applicazione del contributo INPS di cui alla legge 335/95 art.2 comma 26, e come tali sono escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.5 del DPR 633/72.

Art. 5- Obblighi del prestatore

Il prestatore è tenuto a:

- espletare personalmente l'incarico;
- rispondere di eventuali danni arrecati a persone e /o cose in seguito all'attività svolta senza la diligenza richiesta;
- sollevare il committente da ogni responsabilità in relazione alla prestazione resa;
- astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Comune di Pioltello;
- espletare l'incarico affidatogli in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Area Prima Infanzia;
- non utilizzare a fini privati il materiale e le attrezzature messi a disposizione dal committente per l'espletamento dell'incarico;

- comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'assenza e/o impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'ente di intervenire con soluzioni alternative;
- in caso di malattia o infortunio a presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Art. 6- Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari all'espletamento del presente disciplinare (es. spese per il raggiungimento della sede di lavoro, individuata con la sede del committente e/o dei servizi/strutture utili per l'espletamento delle prestazioni) sono a carico del prestatore.

Il committente dovrà mettere a disposizione del prestatore i materiali, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7- Recesso e risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per rinuncia del prestatore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Il committente può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della Legge 55/90 e successive modificazioni (Legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte del collaboratore;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel presente contratto.

In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti (economici, organizzativi e di immagine) e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso dovrà essere motivato.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto da parte del committente, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al prestatore sarà garantita la priorità in caso di ripristino da parte dell'Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

L'Ente committente si riserva infine di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, liquidando ai professionisti esclusivamente l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al recesso.

ART. 8 – Norme di sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente Dlgs 81/2008.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza

Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di atti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile .

Art. 10 – Privacy

Il prestatore si impegna a mantenere assoluto riserbo su quanto conosciuto nell'espletamento dell'attività svolta cui al presente atto, nonché la più assoluta etica nell'opera professionale svolta.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Dlgs.196/03, per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto.

Art. 11 – Eventuali controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTATORE INCARICATO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.Franco Bassi)



CITTÀ DI PIOLTELLO

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA DEL COMUNE DI PIOLTELLO**

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di febbraio in Pioltello presso la sede municipale di Via Cattaneo n. 1

T R A

il **Comune di Pioltello** (C.F. 83501410159), legalmente rappresentato da Franco Bassi, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

E

la sig.ra Carla Cherubini, nata a Cortona il 24.02.1951 e residente in via Ghini, 10 Cortona. C.F. CHR CRL 51B 64D 077U

Premesso che il Comune di Pioltello nell'ambito dei propri servizi educativi per l'infanzia ritiene importante valorizzare gli interventi a sostegno della famiglia come uno degli elementi che qualificano i servizi innovativi della prima infanzia in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Ente mediante incarico di collaborazione coordinata e continuativa di una professionista qualificata ed esperta in interventi di sostegno delle capacità genitoriali e delle relazioni familiari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Pioltello affida a Carla Cherubini, in qualità di psicopedagogista, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art 2229 e seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle seguenti funzioni per l'Ufficio Servizi Sociali – area Prima Infanzia, che il prestatore si obbliga a svolgere prevalentemente presso il committente:

- conduzione spazio di ascolto individuale;
- analisi e discussione nella équipe dei casi ;
- collaborazione/confronto con gli altri operatori finalizzati a creare un linguaggio comune a garanzia dell'omogeneità degli interventi;
- restituzione dell'attività svolta per la verifica dei risultati;
- orientamento/riorientamento del servizio (contenuti, ruoli, organizzazione) a supporto dei diversi livelli decisionali;
- interventi di attivazione della rete dei servizi e messa in rete del servizio

Il professionista incaricato provvederà all'espletamento dell'incarico concordando un orario per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art.2 Durata dell'incarico

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 31.12.2012, termine in cui il contratto si intenderà risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni, prestando la professionista indicativamente 146 ore per 42 settimane. L'incarico potrà essere risolto anticipatamente qualora ricorrano giustificati motivi e qualora in relazione alle eventuali riduzioni sui capitoli di spesa del bilancio 2012 e pluriennale le risorse a disposizione non fossero sufficienti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il prestatore programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi della Amministrazione Comunale e in accordo con la Responsabile dell'area Prima Infanzia, la quale potrà impartire indicazioni di massima in ordine alla modalità di svolgimento dell'incarico affidato, verificandone l'esecuzione, con particolare riguardo alla metodologia e al rispetto degli indirizzi generali definiti per il raggiungimento degli obiettivi concordati, l'esclusione di qualsiasi potere direttivo o disciplinare.

Per gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi e delle attività, il prestatore potrà avvalersi dello staff amministrativo del Comune di Pioltello. Periodicamente il prestatore riferirà al responsabile del servizio sullo svolgimento dell'incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione, relazionerà in merito, individuerà e proporrà eventuali modifiche finalizzate al miglioramento degli interventi.

Art. 4- Compenso

A fronte delle prestazioni previste dal presente disciplinare, previa verifica del loro esatto adempimento, il committente corrisponderà al prestatore un compenso complessivo lordo non superiore a € 8.708,53 comprensivo di ogni ritenuta di legge (oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) che rimarrà invariato per la durata dell'incarico.

Il prestatore presenterà note bimensili posticipate richiedenti la liquidazione delle spettanze in ragione dell'importo orario lordo pari a €49,50 che saranno liquidate previa verifica da parte del committente circa la regolarità delle prestazioni rese.

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

Ambedue le parti, a tutti gli effetti e in particolare ai fini fiscali, congiuntamente riconoscono che il summenzionato compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) bis del D.lgs. 344/2003

Le prestazioni di cui al presente accordo, sono quindi soggette alle ritenute IRPEF di cui all'art.24 comma 1 del DPR 600/73 nonché all'applicazione del contributo INPS di cui alla legge 335/95 art.2 comma 26, e come tali sono escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.5 del DPR 633/72

Art. 5- Obblighi del prestatore

Il prestatore è tenuto a:

- espletare personalmente l'incarico;
- rispondere di eventuali danni arrecati a persone e /o cose in seguito all'attività svolta senza la diligenza richiesta;
- sollevare il committente da ogni responsabilità in relazione alla prestazione resa;
- astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Comune di Pioltello;
- espletare l'incarico affidatogli in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Area Prima Infanzia;
- non utilizzare a fini privati il materiale e le attrezzature messi a disposizione dal committente per l'espletamento dell'incarico;
- comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'assenza e/o impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'ente di intervenire con soluzioni alternative;
- in caso di malattia o infortunio a presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Art. 6- Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari all'espletamento del presente disciplinare (es. spese per il raggiungimento della sede di lavoro, individuata con la sede del committente e/o dei servizi/strutture utili per l'espletamento delle prestazioni) sono a carico del prestatore.

Il committente dovrà mettere a disposizione del prestatore i materiali, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7- Recesso e risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per rinuncia del prestatore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Il committente può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della Legge 55/90 e successive modificazioni (Legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte del collaboratore;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel presente contratto.

In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti (economici, organizzativi e di immagine) e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso dovrà essere motivato.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto da parte del committente, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al prestatore sarà garantita la priorità in caso di ripristino da parte dell'Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

L'Ente committente si riserva infine di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, liquidando ai professionisti esclusivamente l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al recesso.

ART. 8 – Norme di sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente Dlgs 81/2008.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di atti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile .

Art. 10 - Privacy

Il prestatore si impegna a mantenere assoluto riserbo su quanto conosciuto nell'espletamento dell'attività svolta cui al presente atto, nonché la più assoluta etica nell'opera professionale svolta.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Dlgs.196/03, per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto.

Art. 11 – Eventuali controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTATORE INCARICATO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.Franco Bassi)